

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1688 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione ⁽²⁾ è applicato dall'agosto 2020 allo scopo di prevenire l'ulteriore diffusione e l'introduzione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) («l'organismo nocivo specificato»).
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 contiene una disposizione sui controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione. Tale disposizione fa riferimento ai controlli ufficiali da effettuare al punto di entrata nell'Unione o sul luogo di destinazione stabilito conformemente alla direttiva 2004/103/CE della Commissione ⁽³⁾. Nell'ambito del nuovo quadro per i controlli ufficiali istituito dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito nuove norme sui controlli ufficiali eseguiti presso i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri. Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 ha abrogato la direttiva 2004/103/CE con effetto dal 14 dicembre 2020. È pertanto opportuno sostituire il riferimento a tale direttiva con un riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/2123.
- (3) Il 23 giugno 2021 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha aggiornato la banca dati relativa alle piante ospiti sensibili alla *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*). È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
- (4) Per motivi di trasparenza e chiarezza è opportuno indicare, per ciascuno dei metodi di prova elencati nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, il DOI (*digital object identifier*, identificatore digitale di un oggetto) che consente l'accesso diretto agli articoli scientifici che descrivono tali metodi di prova.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells *et al.*) (GU L 269 del 17.8.2020, pag. 2).

⁽³⁾ Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64).

